

COMUNE DI MASCALI
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE
MASCALICENTRO

(già istituito delibera. c.c. n.101 del 22/04/85 approvato)

REVISIONATO

ai sensi della IR01/03/95 n.18 e L.R. 08/01/96 n.2

Art.1

Disciplina per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche.

L'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla Legge Regionale 01/03/1995, n°18 e 08/01/1996, n°2, nonché dal presente Regolamento Comunale revisionato ai sensi delle suddette Leggi.

Art.2

Il Commercio su aree pubbliche deve essere esercitato a posto fisso, nelle aree destinate a tale uso dal Comune.

Art.3

E' già istituito in questo Comune un mercato settimanale (Delibera C.C. n.101 del 22/04/85 approvato C.P.C. n.35248 del 19/06/85) da effettuarsi mediante posteggi fissi nella giornata antimeridiana del sabato; ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo, il Consiglio Comunale può anticipare o posticipare la data, o annullarla, sentita la Commissione di mercato, dandone pubblico avviso.

L'orario del mercato è così formato:

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Art.4

Aree destinate al mercato su aree pubbliche

Il mercato su aree pubbliche a posteggio assegnato si svolge nella seguente area pubblica :

Zona A - Piazza dello Sport. Gruppi merceologici alimentari, prodotti per la casa e coltivatori diretti;

Zona B - Via Imperatore Carlo V. Gruppi merceologici non alimentari; le aree e i posteggi sono indicati nelle allegate planimetrie.

Il Sindaco con propria determinazione sentita la Commissione di mercato, può apportare le necessarie varianti alle disposizioni previste dalla suddetta planimetria.

Il Consiglio Comunale delibera lo spostamento di luogo, e la data di svolgimento del mercato sentita la Commissione di mercato e l'eventuale soppressione, sentita la Commissione di cui all'art.7 della legge 18/95.

Qualora la giornata di mercato ricada in giornata festiva può essere anticipata al giorno precedente dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di mercato.

Art.5

Superficie dei posteggi

Il mercato esistente nella sua attuale configurazione si compone di n.67 posteggi delle seguenti superfici: m.8 x 4;

la superficie dei posteggi da concedere può essere diversa dalle misure stabilite, purché ci sia possibilità di accordarle con Determinazione Sindacale.

Il 10% dei posteggi è di preferenza assegnato agli agricoltori, coltivatori diretti, mezzadri, fittavoli, coloni, cacciatori e pescatori.

Art. 6

Assegnazione dei posteggi

I posteggi verranno assegnati in base a graduatoria permanente formata dalla Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R. n.18/95 secondo i criteri previsti dalla legge n.118/95 e dall'art.5 comma 2, ossia quelli dati dall'ordine cronologico di presentazione della domanda, si terrà conto del carico familiare e successivamente della maggior età del richiedente.

Le istanze devono essere presentate obbligatoriamente per lettera raccomandata, contenente gli estremi dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e certificato d'iscrizione al REC con specificazione delle tabelle merceologiche da esercitare e la superficie di vendita richiesta.

Nel caso di posteggi temporaneamente non occupati gli stessi saranno assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il Commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato quale che sia la loro residenza o nazionalità.

L'assegnazione del posteggio temporaneamente libero può essere richiesta sia dal commerciante che opera in forma itinerante (aut. art.1 comma 2 lett. C) che ne ha priorità, sia da quello che opera con l'uso del posteggio (aut. art.1 comma 2 lett. B).

A ciascun aspirante non può essere concesso nel mercato più di un posteggio.

Art.7

Istituzione Registro presenze operatori non titolari di posteggio

E' istituito un Registro ove si annotano gli operatori, in possesso dei requisiti di legge che si sono presentati al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto o meno svolgere l'attività (art.1 comma 1 D.M. 248) affinché siano assegnati giornalmente i posteggi temporaneamente non occupati ai soggetti legittimati che vantino il più alto numero di presenze nel mercato.

Tale Registro è custodito presso l'ufficio Commercio e deve essere numerato, vidimato e firmato dal Responsabile del Servizio Commercio e dall'Assessore al ramo.

Il Registro viene consegnato al Comando dei VV.UU. per il giorno di svolgimento del mercato e dovrà essere riconsegnato al competente ufficio Commercio alla chiusura del mercato.

L'operatore dovrà apporre firma autografa sull'apposito Registro per la richiesta di assegnazione del posteggio temporaneo giornaliero.

A parità di condizioni l'assegnazione avverrà a sorteggio nei modi di cui all'art.8 comma 7 L.R. 18/95.

Art.8

Autorizzazione

L'Amministrazione Comunale rilascia a tutti gli operatori assegnatari di posteggio la relativa autorizzazione Amministrativa di cui alla L.R. n.18/95, art.1 comma 2 lett. B la quale a durata decennale, la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Art.9

Subingresso nel posteggio

Il trasferimento di gestione dell'azienda per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla legge 11/06/1971 n.426.

Art.10

Tassa di posteggio

La tassa di posteggio si aggiunge alla tassa temporanea di suolo pubblico disciplinata dal D.L. 507/93 e successive modifiche.

La tassa di posteggio è il corrispettivo dei servizi offerti dal Comune nel mercato, ed è fissata in lire 3.000 per posteggio al giorno.

Art.11

Orario di accesso e di sgombero

L'allestimento dell'attrezzatura per l'attività di mercato è consentita un'ora prima dell'orario di inizio del mercato.

Le aree occupate dai posteggiatori temporanei devono essere sgombrate entro 45 minuti dell'orario di chiusura del mercato.

Art.12

E' obbligatoria la presenza del venditore nel mercato fino alle ore 13.00.
Chi abbandona il mercato prima di tale ora viene considerato assente.

Art.13

Mancata occupazione del posteggio. Assenze

L'operatore assegnatario di un posteggio per la durata giornaliera che non occupi il posto assegnatogli all'inizio del mercato, perde il diritto al posteggio esclusivamente per la giornata in questione, senza diritto al rimborso della tassa pagata ed il posteggio stesso può essere assegnato ad altro operatore.

In caso di assenza per malattia o altro importante motivo di ordine personale il titolare della concessione deve presentare tempestivamente al Sindaco, e comunque non oltre il secondo giorno di assenza motivata, richiesta di conservazione del Posteggio.

Periodi di assenza continuativa maggiore possono essere consentiti sentita la Commissione di mercato, solo in casi di comprovate malattie personali e per malattie certificate dall'U.S.L. di residenza del Concessionario.

Il posteggio inoltre, è conservato in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione del posto di lavoro (servizio militare obbligatorio, gravidanze, ferie, etc.).

Art.14

E' vietato nel modo più assoluto la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione.

In caso di cessione, anche parziale, fatta dall'intestatario del posteggio a terzi, l'autorizzazione del posteggio viene immediatamente revocata senza dare diritto a rimborsi o altro.

In caso di persone che hanno assunto la rappresentanza dell'esercizio, la cessione è ammessa, purché se ne sia data preventiva comunicazione al Sindaco ed il rappresentante sia iscritto nella speciale sezione del Registro, qualora sia dovuta.

Art.15

Esposizione dell'autorizzazione

E' obbligatorio per ogni singolo operatore tenere esposta in modo ben visibile l'autorizzazione rilasciata dal Comune per il relativo posteggio.

Art.16

Pubblicità dei prezzi

L'operatore è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art.38 della legge n.426/71 per i prodotti di largo e generale consumo, nonché all'osservanza dell'articolo 55 del regolamento di cui al D.M.14 Gennaio 1972 che dispone l'obbligo di indicare sulle merci esposte il prezzo di vendita in modo ben chiaro e visibile.

Art.17

Caratteristiche delle attrezzature

Il tetto delle attrezzature, nonché il banco di vendita deve rimanere contenuto nello spazio assegnato al venditore.

La copertura del banco deve essere almeno a metri 2 dal suolo.

Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm.50.

Ai soli venditori di terraglie, piante e fiori, ferramenta e arredamento, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.

Art.18

Amplificazione dei suoni

Durante lo svolgimento i commercianti possono attirare l'attenzione del pubblico senza recare disturbo allo svolgimento del mercato.

Sono vietati schiamazzi e urla da banditore.

E' consentito l'uso di apparecchi di amplificazione e di diffusione sempre che non arrechino disturbo alla quiete pubblica.

Art.19

Divieto Circolazione Veicoli

Durante lo svolgimento del mercato è vietato nell'aria ad esso destinata, la circolazione dei veicoli di qualsiasi tipo ad ostacolare diversamente il passaggio dei pedoni, regolamentato da adeguata segnaletica posta a cura dall'U.T.C..

E' consentito l'ingresso nel mercato ai veicoli che trasportano le merci e le attrezzature purché l'automezzo rientra nello spazio assegnato.

Art.20

Controllo Igienico Sanitario

La vendita dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo delle autorità sanitarie e a tutte le norme previste dall'art.22 del D.M. n.248 del 04/06/93.

I venditori di generi alimentari nonché i dipendenti debbono essere muniti di Tessera Sanitaria, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolci.

Gli operatori devono lasciare il posteggio pulito raccogliendo in appositi recipienti gli avanzi.

Art.21

Commissione di mercato

1) E' istituita una commissione composta da quattro membri, eletti ogni due anni dagli operatori che ivi esercitano la loro attività, sulla base di una lista unica cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.

Le modalità di elezione sono stabilite dal Sindaco, il quale dispone altresì quanto necessario per il funzionamento di ciascuna commissione di mercato.

2) Della commissione di mercato fa parte altresì un rappresentante dei commercianti a posto fisso, eletto con le stesse modalità indicate al comma 1.

3) La commissione esprime parere per lo spostamento di luogo o di data di svolgimento del Mercato, ed anche in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Art.22

Regolamentazione Posteggi operatori ai sensi dell'art.8 bis comma 2 L.R. 2/96

Gli operatori su propria richiesta, possono chiedere la regolarizzazione delle loro posizioni nel mercato se in possesso dei requisiti di legge e di idonea documentazione comprovante l'attività svolta nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge 08/01/96 n.2.

Per quanto riguarda la documentazione comprovante l'attività svolta essa viene verificata attraverso le produzioni del versamento effettuato delle relative tasse di posteggio e o attestazione di presenze rilasciata dal Comando della Polizia Urbana, per ogni singolo operatore.

A parità dei requisiti previsti al comma 1 dovrà tenersi conto dell'anzianità continuativa di presenza comprovata, al fine dell'assegnazione del posteggio.

Art.23
Gestione Mercato

Il mercato è gestito direttamente dal Comune.

La direzione è di competenza dell'Assessorato dell'Annona.

L'ordine pubblico ed il servizio di Polizia Arm./va sono assicurati dai Vigili Urbani, alle cui direttive sono soggetti tutti gli operatori del mercato.

Art.24
Sospensione o revoca dell'autorizzazione del posteggio

La concessione del posteggio è sospesa o revocata, sentita la commissione di mercato su informativa dei Vigili Urbani:

A) per assenze ingiustificate dal mercato per tre mercati consecutivi o per sei assenze ingiustificate, anche saltuarie, nell'arco di sei mesi;

B) per concessione totale o parziale del posteggio assegnato;

C) per violazione recidiva alle leggi del commercio e turbamento del mercato;

D) per mancato pagamento tassa di occupazione suolo pubblico entro il 10 di ogni mese di inizio trimestre (Gennaio - Aprile - Luglio - Ottobre), l'assegnatario del posteggio dovrà effettuare il pagamento del trimestre in corso, tramite bollettino di c/c postale pena la sospensione o la revoca del posteggio;

E) per cattiva gestione del posteggio, per l'igiene e per il decoro.

Il Sindaco con atto motivato può sospendere la concessione del posteggio fino ad un mese o revocarla nei casi gravi.

Art.25

Durante la giornata di svolgimento del mercato è vietato l'esercizio dell'attività in forma itinerante ad una distanza inferiore a 500 metri dalla delimitazione delle aree del mercato.

E' vietato altresì in tutto il territorio Comunale per gli operatori al comma 1 la sosta nello stesso punto per più di un'ora e la successiva sosta deve distare almeno 300 metri dalla precedente.

Art.26
Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito:

1) E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione o non rispetti le disposizioni di cui all'art.9 comma 2, della L.R. n.2/96;

2) E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.

3) Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione.

4) Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

5) Per le sanzioni di cui al presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della legge 24 Novembre 1981, n.689 è l'UPICA. L'UPICA comunica i casi di particolare gravità o di recidiva ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di sessanta giorni.

6) Chi esercita il commercio su area pubblica senza essere iscritto al registro di cui alla legge 11 Giugno 1971, n.426, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

6 bis) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.

7) Agli effetti del comma 1 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

8) Agli effetti dei commi 1 e 3 una copia del processo verbale redatto per l'effettuazione del sequestro è immediatamente trasmessa, con qualsiasi mezzo, all'UPICA.

9) Agli effetti dei commi 1 e 3 nei casi in cui è prevista che si proceda alla vendita o alla distruzione delle merci sequestrate o confiscate, esse sono distrutte qualora siano valutate dall'UPICA di valore non superiore a 5.000.000. Equivale alla distruzione delle cose la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favori di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono tali fini.

10) Agli effetti del comma 5 la valutazione dei casi di particolare gravità e di recidiva avviene con riferimento alle infrazioni sanzionate con provvedimento divenuto esecutivo. La valutazione è effettuata dall'UPICA. I provvedimenti riguardano la sola autorizzazione interessata dal provvedimento.

Art.27

Per quanto non previsto dal seguente Regolamento si applicano le norme previste in materia da leggi Regionali e Statali vigenti: